

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**  
**“BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù Scpa 13/09/2010 –**  
**13/09/2015 Tasso Misto semestrale Serie TM02”**  
**ISIN IT0004639255**

**Articolo 1 – Importo, valore nominale e taglio delle obbligazioni**

Il prestito obbligazionario “BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù Scpa 13/09/2010 – 13/09/2015 Tasso Misto semestrale Serie TM02” è emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito per un importo massimo totale di Euro 7.000.000 (Euro settemilioni). Ogni obbligazione è emessa per un valore nominale unitario pari a 1.000 Euro. Il lotto minimo di sottoscrizione e di negoziazione è pari a 1.000 Euro, con multipli di 1.000 euro. Il numero complessivo delle obbligazioni emesse è pari a 7.000.

Le obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione Consob n. 11768/1998, e successive modifiche.

**Articolo 2 – Collocamento, aumento dell’importo, chiusura anticipata**

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata presso la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa e le sue filiali ovvero, nel caso di operatività fuori sede, presso uffici dei promotori finanziari o, se richiesto, presso il domicilio del cliente.

L’adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta.

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore al lotto minimo.

Il singolo investitore non può sottoscrivere un importo maggiore della differenza fra l’importo massimo dell’emissione e l’importo già sottoscritto da altri investitori.

L’Emittente ha la facoltà, nel corso del periodo di offerta, di aumentare l’importo massimo dell’emissione; di ciò darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta, ovvero tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente [www.bancaalpimaritime.it](http://www.bancaalpimaritime.it) e contestualmente trasmessa alla CONSOB; con le medesime modalità l’Emittente ha la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta, durante il medesimo.

L’Emittente può procedere, in qualsiasi momento e durante il periodo di offerta, alla chiusura anticipata dell’offerta qualora le sottoscrizioni eccedano l’importo massimo; la chiusura anticipata ha l’effetto di sospendere immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste; della chiusura anticipata l’emittente darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta, ovvero tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Emittente [www.bancaalpimaritime.it](http://www.bancaalpimaritime.it) e contestualmente trasmessa alla CONSOB.

**Articolo 3 – Caratteristiche dell’obbligazione**

Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

- > **prezzo di emissione** – le obbligazioni sono emesse alla pari (100/100), senza aggravio di spese o commissioni o altri oneri di sottoscrizione a carico dei sottoscrittori; in caso di sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato del rateo di interessi maturato dalla data di godimento alla data di regolamento;
- > **durata** – il prestito obbligazionario dura 60 mesi, (cinque anni ) dal 13/09/2010 al 13/09/2015;
- > **data di godimento** – 13/09/2010, data a partire dalla quale le obbligazioni incominciano a produrre interessi;
- > **data di scadenza** – 13/09/2015, data in cui le obbligazioni cessano di essere fruttifere;
- > **periodo di offerta** – dal 13/09/2010 al 12/03/2011, periodo durante il quale è possibile sottoscrivere le obbligazioni in offerta, salvo chiusura anticipata per raggiungimento dell’ammontare complessivo;
- > **data di regolamento** – data nella quale avviene il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore;
- > **valore nominale** – 1.000 Euro, valore nominale unitario delle obbligazioni;

- > **lotto minimo** – 1.000 Euro, importo minimo sottoscrivibile durante il periodo di offerta e negoziabile dopo tale periodo; multipli di 1.000 euro
- > **tasso di interesse** – Il titolo paga un tasso di interesse stabilito all’emissione in forma mista, come stabilito nel successivo articolo 7. Le cedole vengono pagate semestralmente ogni 13/09 e 13/03 di ogni anno, fino all’ultima cedola coincidente con la data di scadenza del titolo

**Articolo 4 – Prezzo di emissione.**

L’investitore è tenuto a pagare, alla data di regolamento, il prezzo di emissione delle obbligazioni sottoscritte, oltre al rateo interessi eventualmente maturato dalla data di godimento alla data di sottoscrizione.

**Articolo 5 – Commissioni ed oneri.**

Non è dovuta alcuna ulteriore commissione ed onere per la sottoscrizione.

**Articolo 6 – Prezzo di rimborso.**

Il prestito sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data.

**Articolo 7 – Interessi**

Le obbligazioni corrispondono delle cedole semestrali posticipate in forma mista; per i primi due anni di vita, corrispondenti alle prime 4 cedole semestrali posticipate, il tasso sarà fisso e pari al 2.00% su base annua, 1% su base semestrale; per i restanti 3 anni, ovvero per le 6 cedole con pagamento semestrale posticipato a partire dal 13/03/13, il titolo paga un tasso di interesse variabile pari al Parametro di Indicizzazione come stabilito nel successivo Articolo 8, senza alcuna applicazione di spread.

Al fine della determinazione delle cedole viene applicato il seguente metodo di calcolo:

gli interessi, calcolati sulla base del calcolo dei giorni effettivi (convenzionalmente ACT/ACT ovvero giorni effettivi conteggiati su giorni effettivi), saranno pagati in rate semestrali posticipate il 13/09 e il 13/03 di ogni anno (in ragione del 1% semestrale (2.00% annuo) per i primi due anni, in ragione del tasso successivamente indicato nell’Articolo 8 per gli ultimi 3 anni) secondo la seguente formula:

$VN \cdot \text{tasso semestrale} / 100$

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario successivo senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

**Articolo 8 – Parametro di Indicizzazione**

Il parametro di indicizzazione utilizzato per il computo degli interessi stabiliti in forma variabile è il tasso Euribor semestrale su base di calcolo 360 giorni, rilevato secondo il calendario “Target” e arrotondato per difetto ai 10 centesimi.

L’Euribor è il tasso lettera sul mercato interno dell’Unione Monetaria Europea dei depositi bancari, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) e rilevato due giorni lavorativi antecedenti le date di godimento, calcolato secondo la convenzione act/360 e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario nonché sul sito [www.euribor.org](http://www.euribor.org).

Il calendario operativo “Target” prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell’anno con esclusione delle giornate di sabato e domenica nonché il primo giorno dell’anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il primo maggio, il 25 e 26 dicembre

Se una delle Date di Rilevazione cade in un giorno in cui il Tasso Euribor di Riferimento non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata il primo giorno utile antecedente la Data di Rilevazione.

**Articolo 9 – Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli S.p.A. via Mantegna 6 20154 Milano, mediante accredito sul conto corrente dell’investitore,

#### Articolo 10 – Regime fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. Lgs 461/97.

Ogni eventuale variazione della normativa fiscale di riferimento troverà applicazione automatica a cura della Banca, che funge da sostituto di imposta ed opererà le ritenute alla fonte.

#### Articolo 11 – Termini di prescrizione

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

#### Articolo 12 – Mercati e negoziazione

Le obbligazioni non saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, né su mercati equivalenti. L'emittente assume l'onere di controparte impegnandosi incondizionatamente a negoziare l'obbligazione in contropartita diretta per qualunque quantitativo richiesto dall'investitore. In tal caso la valutazione sarà realizzata prendendo come riferimento la stessa curva dei tassi di mercato considerata per la determinazione del prezzo d'emissione alla data di vendita dell'obbligazione (per tipologia) della stessa durata residua dell'obbligazione e sottraendo, nel caso di riacquisto uno spread scagionato in funzione della vita residua dell'obbligazione con un minimo di 30 punti base (per anno) ed un massimo di 75 punti base. La Banca non applica commissioni a carico dell'investitore; mentre verranno recuperate le spese di eseguito di euro 5,50 per ogni singola operazione.

Per maggiori dettagli e informazioni si invitano gli investitori a prendere attenta visione della policy di Esecuzione degli ordini in Conto Proprio della Banca Alpi Marittime.

La Banca si riserva la facoltà di estinguere le obbligazioni riacquistate dai clienti pur continuando a garantire la liquidabilità dell'obbligazione ai restanti possessori del titolo.

#### Articolo 13 – Garanzie

Le obbligazioni NON rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito non è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

#### Articolo 14 – Legge applicabile e foro competente

Il presente prestito obbligazionario è interamente regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che potesse sorgere il foro competente sarà quello di Mondovì (Cn), qualora il cliente non rivesta la qualifica di "consumatore". Qualora invece il cliente investitore rivesta la qualifica di "consumatore", il foro competente sarà quello previsto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.06.09.2005 n.206 (Codice del Consumo), il Foro di Residenza o elettivo di quest'ultimo.

#### Articolo 15 – Agente per il calcolo

E' la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa.

#### Articolo 16 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'emittente Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.bancaalpimarittime.it](http://www.bancaalpimarittime.it)

#### Articolo 17 – Varie

La sottoscrizione ovvero il successivo acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Prospetto di Base; per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si applicano le norme di Legge.

**I sottoscrittori possono ricevere gratuitamente copia delle Condizioni Definitive e del Prospetto Base relativo all'emissione del presente prestito obbligazionario presso la Sede Centrale e le Filiali della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa e sul sito internet [www.bancaalpimarittime.it](http://www.bancaalpimarittime.it)**

**Si invitano i sottoscrittori a prendere comunque visione dei fattori di rischio elencati nelle Condizioni Definitive e nel Prospetto Base.**

DATI ANAGRAFICI:

\_\_\_\_\_

CONTO CORRENTE DI ADDEBITO:

\_\_\_\_\_

DOSSIER TITOLI:

\_\_\_\_\_

per presa visione ed accettazione:

\_\_\_\_\_;

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, dichiaro/dichiariamo di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole: **articolo 7, ultimo comma** (condizioni per il pagamento degli interessi qualora la data stacco cada in giorno non lavorativo bancario), **articolo 13, secondo comma** (limiti e portata dell'intervento del Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo), **articolo 14** (deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria)

(Luogo)

(Data)

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;

Visto operatore della Banca

\_\_\_\_\_